



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

80/2024

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio

Presidente

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott.ssa Igina Maio

Consigliere

Dott.ssa Maria Rita Micci

Consigliere

Dott. Marco Fratini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello, iscritta al **n. 60.326/R.G.**, proposta da **xx**

(C.F. xx), rappresentato e difeso dagli **Avv.ti** Pisani Fabio e Ianniello

Fernando, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c.

fabiopisani@ordineavvocatiroma.org

–

fernandoian-

niello@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico eletto a Roma, in Circonval-

lazione Clodia n. 36/A, presso lo studio dei medesimi: appellante

contro

il **Ministero della difesa**, in persona del Ministro in carica, rappresen-

tato e difeso dal Direttore generale della Previdenza militare p.t., con domicilio

digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. previmil@postacert.difesa.it

e domicilio fisico eletto a Roma, in V.le dell'Esercito n.186: appellato

avverso e per l'annullamento

della **sentenza n. 616/2022**, della Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale regionale per il Lazio, pubblicata il 19 settembre 2022.

Visti: l'appello, gli scritti in resistenza di parte pubblica, gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario
dott.ssa Pimpinella Chiara, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni, l'Avv. Pi-
sani Fabio, per xx, e il Tenente Colonnello dell'A.M. Sulli Roberto, su delega
direttoriale scritta, per il Ministero della difesa.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte re-
gionale per il Lazio ha rigettato il ricorso di xx, teso alla disappli- cazione del
D.M. n. 22/I/M del 10 maggio 2019, di rigetto della domanda am- ministrativa
di trattamento di privilegio *“per non constatato aggravamento”*, e ha
condannato il medesimo *“al pagamento dell'onorario del C.T.U., liquidato in
€ 2.500,0, oltre (agli) accessori di legge”*.

xx, già M.llo luogotenente della Marina militare, collocato in congedo
dal 5 giugno 2004, l'8 giugno seguente ha chiesto all'Amministra- zione della
difesa il conferimento della pensione privilegiata per le infermità
“sinusopatia frontale sinistra” e *“note di artrosi cervicale”*, ritenute non dipen-
denti da fatti di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, come
da Decreto negativo del Ministero della difesa n. 38/3/M, del 17 novembre
2008. All'esito di gravame, il giudice monocratico per il Lazio, con sent. n.
66/2012, ha respinto la domanda, avvalendosi del parere reso dal CTU in
data 2 maggio 2011, ritenendo le infermità non riconducibili causalmente o
concausalmente al servizio. Il Luogotenente ha proposto, quindi, appello
all'esito del quale la Sezione seconda centrale d'appello, con sent. n.
1438/2016, ha annullato la prima decisione e rinviato al primo giudice per un

nuovo giudizio di merito. Con atto depositato il 5 aprile 2017 presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, il militare ha riassunto il giudizio e ha chiesto al giudice monocratico di *“dichiarare che le infermità artrosi tratto cervicale con protrusione discale C5-C6 RMN e sinusopatia fronto-mascellare sx sono dipendenti da causa di servizio e per natura, gravità e complicazioni (...) meritevoli di essere ascritte per il complesso alla settima categoria di pensione vitalizia dal 1° giugno 2004”*. La Corte territoriale, con sent. n. 508/2018, del 4 ottobre 2018, dopo aver esperito un supplemento istruttorio, ha escluso per la *“sinusite la dipendenza da causa di servizio e, in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione”*, ha dichiarato *“il diritto di xx all’attribuzione dell’indennità una tantum in Tabella B dal 1° luglio 2004 per un quadriennio, in relazione all’infermità note di artrosi cervicale, con esclusione di un suo successivo diritto alla pensione privilegiata o ad altro assegno rinnovabile”*. Ancor prima dell’ultimazione del giudizio, l’interessato ha presentato, il 19 settembre (o giugno) 2018, domanda di aggravamento. Nel frattempo, con Decreto n. 27/1/M, del 7 novembre 2018, l’Amministrazione della difesa ha concesso al M.llo xx, per l’infermità ascritta alla Tabella B, l’indennità *una tantum* pari a quattro annualità di 8^a categoria. Con sent. n. 239/2019, del 4 novembre 2019, la Sezione centrale prima d’appello ha respinto il gravame del Luogotenente, giacché, *“in relazione alla pretesa pensionistica di privilegio (...), il diniego del primo giudice non è incorso né nella radicale carenza di motivazione né in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. motivazione apparente). In sintesi, non ha ritenuto sussistente alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla classifica dell’infermità artrosica cervicale, ritenuta*

indennizzabile con indennità una tantum di Tabella B dal 1° luglio 2004 per anni 4, in ragione della modesta entità della stessa (...). Ne consegue l'infondatezza delle censure dell'appellante, anche sotto il profilo di una (peraltro solo presunta) inapplicabilità (...) dell'art. 70 del d.P.R. 1092/1973 (...).

Quanto alla domanda di aggravamento, oggetto dell'odierno giudizio, la Commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale n. M71809974, del 20 marzo 2019, ha formulato il giudizio diagnostico di *“Artrosi tratto cervicale con protrusioni discali C3-C4, C4-C5, e C5-C6 con impegno funzionale in assenza di segni di deficit neurologici EMG accertati”*, già riconosciuta dipendente da fatti di servizio e non ascritta ad alcuna categoria *“in quanto non aggravata”*, con giudizio di *“idoneità nella categoria di appartenenza (congedo)”*. Conseguentemente, con il Decreto n. 22/1/M, del 10 maggio 2019, il Ministero della difesa ha rigettato la relativa domanda. Il suindicato provvedimento è stato impugnato dall'ex militare dinanzi al giudice monocratico per il Lazio, atteso che non riusciva a comprendere *“come un'affezione che nel 2004 (CMO Roma) viene diagnosticata artrosi tratto cervicale con protrusione discale C5-C6 dopo ben 15 anni risulterebbe guarita!!”*. Perciò, ha concluso perché il giudice *“voglia disporre l'acquisizione di una CTU, ai sensi dell'art. 23 c.g.c., al fine di verificare l'esatta gravità dell'infermità (...) e, conseguentemente, stabilirne la valutazione ai fini pensionistici (...)”*. Nelle note difensive prodotte per l'udienza del 17 novembre 2021, il militare ha rilevato che *“è innegabile che il processo artrosico insorto a causa di servizio già nel 1980, compensato con quattro annualità nel 2004, presenti un, anche se lento, processo ingravescente, tanto da interessare tratti cervicali più ampi rispetto al 2004, per cui è certo che il ricorrente è affetto da un processo*

morboso mai stabilizzato (...). Con ordinanza n. 3/2022, del 13 gennaio 2022, il giudice monocratico, ritenendo *“indispensabile, ai fini della decisione della causa, disporre approfonditi accertamenti istruttori volti a verificare la sussistenza del ritenuto aggravamento dell’infermità sofferta dal ricorrente e la sua valutabilità ai fini pensionistici”*, ha disposto, *“a mente dell’art. 23 c.g.c., una consulenza tecnica d’ufficio”*, ricorrendo a un professionista iscritto all’albo di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c., nella persona del dott. Cianfanelli Marco, al quale è stato formulato il seguente quesito: *“se l’infermità artrosi tratto cervicale con protrusioni discali C3-C4, C4-C5, e C5-C6, sofferta dal sig. xx, sia o meno aggravata e, in caso affermativo, di specificare la categoria di ascrivibilità”*. Alla successiva udienza del 9 marzo 2022, dedicata al giuramento del consulente, alla conferma del quesito e all’invito alle parti a nominare un loro perito di fiducia, il giudice monocratico, su *“istanza dell’interessato [ha] liquida(to) al CTU dott. Cianfanelli, a titolo di compenso, la somma di € 600,00 oltre (agli) oneri di legge, ponendola provvisoriamente a carico della parte ricorrente”*. (cfr. corrispondente verbale). Con parere definitivo datato 18 agosto 2022, il CTU ha accertato, in risposta ai quesiti, che: *“l’infermità artrosi tratto cervicale con protrusioni discali C3-C4, C4-C5 e C5-C6, sofferta dal sig. xx, non sia aggravata e sia ascrivibile alla categoria già di appartenenza”*. Per l’udienza del 14 settembre 2022, il militare ha depositato una memoria in cui ha contestato l’esito della CTU, atteso che il professionista non avrebbe *“tenuto conto che il militare è andato incontro a fattori climatici ambientali quali perfrigerazioni e bruschi cambi di temperatura; non ha argomentato in merito alla valutazione dell’infermità cervicale, che, alla data della v.c. del 30 dicembre 2004, già venne valutata ascrivibile alla 8^ ctg*

Tab. A; infine, non si è considerato che l'infermità (...) ha caratteristiche a decorso ingravescente".

II. La sentenza n. **616/2022** ha disatteso la pretesa, ritenendo il “*parere medico legale completo, ampio, circostanziato e congruo*”. In breve, facendo proprie le considerazioni del CTU, “*ha affermato che (...) appare (...) plausibile che il sopradescritto iter clinico-diagnostico rispecchi la naturale evoluzione di un processo di spondiloartrosi cervicale con aspetti clinico funzionali che ne risultano compatibili e sostanzialmente invariati nel tempo tanto che, alla luce di quanto emerso dall'anamnesi e dalla obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, attualmente è presente un modesto quadro clinico-funzionale in assenza di deficit nervosi periferici clinicamente rilevabili*”. Per queste ragioni, l'infermità “*non si è aggravata*” ed è stata, quindi, ritenuta “*ascrivibile alla categoria già di appartenenza*”. Di talché, il primo giudice, in assenza di valide argomentazioni per discostarsi dalle valutazioni fatte dal CTU, ha rigettato il ricorso, imputando, in ragione della soccombenza, al sig. xx le spese per l'onorario dovuto al Consulente, liquidato in € 2.500,00, oltre agli accessori di legge, “*tenendo conto della difficoltà, del pregio e della completezza della prestazione resa (artt. 51, d.P.R.115/2002, e 2, d.m. 30/05/2002), atteso anche il valore indeterminabile della controversia*”.

III. Della decisione si grava xx, che lamenta: “**1. Violazione degli artt. 39 c.g.c. e 111 co. 6 Cost; nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, con rimessione del giudizio alla Sezione regionale, ai sensi dell'art. 170, co. 4 c.g.c.**”. Deduce che “*il giudice di primo grado, pur dando atto dell'affermazione del CTU, contenuta nell'elaborato peritale, che l'infermità sofferta dal ricorrente (...) fosse in termini di*

classificazione ascrivibile alla categoria già di appartenenza, ha rigettato il ricorso (...) nel dichiarato presupposto che per questa patologia non potrebbe essere riconosciuto il diritto a pensione, non essendone stato constatato l'aggravamento". Tuttavia, la motivazione della sentenza, secondo l'appellante "non soddisfa il requisito chiesto dall'art. 39 c.g.c. e dall'art. 111, co. 6 Cost. (...) perché nel trascrivere le conclusioni della relazione peritale (...) ha riportato la valutazione finale del perito, che ha inteso condividere, specificando che, per quest'ultimo, l'artrosi tratto cervicale con protrusioni (...), in termini di classificazione, è ascrivibile alla categoria già di appartenenza (...) con la quale deve intendersi la 8^ ctg di pensione della Tab. A in quanto tale giudizio di ascrivibilità è stato formulato dalla CMO di Roma, con assegno rinnovabile per quattro anni, alla precedente visita collegiale del 30 dicembre 2004". Sicché, l'effetto che "ne sarebbe dovuto derivare è il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, se non per aggravamento, certamente (...) a titolo di rivalutazione", diversamente il perito si sarebbe "limitato ad affermare che l'infermità non era classificabile". Con un ulteriore motivo denuncia: "2. Violazione dell'art. 70 co. 3, d.P.R. 1092/1973, per mancato riconoscimento del privilegio a titolo di rivalutazione dell'affezione artrosica a prescindere dal non constatato aggravamento di detta infermità". Osserva che, a prescindere dall'aggravamento, per l'affezione doveva riconoscersi la pensione privilegiata, a mente dell'art. 70 co. 3 del d.P.R. 1092/1973, in quanto "comunque ascritta dal CTU a categoria di pensione". Da ultimo contesta: "3. Violazione dell'art. 97, co. 6, e 167, co. 4, c.g.c. nonché dell'art. 10 del T.U. n. 115/2002". Osserva che la sentenza deve essere corretta anche con riguardo al compenso di € 2.500,00 del CTU, "per quanto questo (...) fosse stato

*precedentemente fissato nella minore somma di € 600,00 dallo stesso giudice contabile nel verbale di udienza del 9 marzo 2022". In breve, l'art. 97 c.g.c. dispone che il giudice provvede con decreto alla liquidazione del compenso al CTU; dopodiché la sentenza stabilisce in via definitiva a carico di quale parte detto compenso deve essere posto. Il *modus operandi* della prima sentenza, che ha posto a carico della parte l'importo di € 2.500,00 in luogo di € 600,00 non è, tuttavia, conforme all'art. 97, co. 6 c.g.c. In ogni caso, "giammai il relativo onere, nella minore o nella maggiore quantificazione, si sarebbe potuto porre a carico del sig. xx, se non in via provvisoria, in quanto, per le ragioni ampiamente illustrate (...), il ricorso da lui proposto doveva essere accolto con il riconoscimento del diritto a pensione di privilegio". Da ultimo, "il compenso di € 2.500,00, oltre oneri di legge, non poteva imputarsi poiché in violazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002, che prevede, per le cause in materia previdenziale e assistenziale, che il relativo compenso per il CTU non possa superare l'importo di € 582,05".*

IV. Resiste al gravame, con memoria acquisita al fascicolo *on line* il 5 dicembre 2023, il Ministero della difesa, che conclude, in via preliminare, per la sua inammissibilità; nel merito per il rigetto. Vinte le spese, quantificate forfetariamente in € 1000,00. In sintesi, osserva che l'appello è consentito solo per motivi di diritto che non *"possono riguardare la difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice rispetto a quello preteso dalle parti"*. In specie, le censure di controparte si rivolgono non tanto alla sufficienza e adeguatezza della motivazione, quanto al suo contenuto contrario alle aspettative della parte, risolvendosi così in una revisione della prima istanza di giustizia, come tale non consentita dall'art. 170, co. 1 c.g.c.

V. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Il gravame, per una parte, poiché introduce una patente questione di fatto con riguardo all'aggravamento e alla classifica di infermità, è da dichiarare inammissibile; per un'altra, quella afferente alla regolazione definitiva, tra le parti, del compenso complessivamente liquidato al Consulente tecnico d'ufficio, è invece da accogliere.

[1.1] Preliminarmente, mette conto rilevare che, quand'anche impropriamente richiamato dall'Amministrazione della difesa nella parte in fatto della propria comparsa di costituzione del 5 dicembre 2023, il precedente giurisprudenziale invocato non costituisce giudicato preclusivo dell'odierno giudizio. Difatti, se pur vero che nella sentenza n. 508/2018 la Corte territoriale ha disconosciuto per la *"sinusite la dipendenza da causa di servizio e, in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione, ha dichiarato il diritto di xx all'attribuzione dell'indennità una tantum in Tabella B dal 1° luglio 2004 per un quadriennio, in relazione all'infermità note di artrosi cervicale, con esclusione di un suo successivo diritto alla pensione privilegiata o ad altro assegno rinnovabile (...)"*, altrettanto vero è che la sent. n. 239/2019, della Sezione centrale prima d'appello, ha respinto il gravame del Luogotenente xx avendo ritenuto correttamente ascritta, la *"(...) classifica dell'infermità artrosica cervicale, (...), a indennità una tantum di Tabella B dal 1° luglio 2004 per anni 4, in ragione della modesta entità della stessa. peraltro più volte sottolineata dal CTU già a partire dal 2011"*. Di talché, ha dichiarato

“l’infondatezza delle censure dell’appellante, anche sotto il profilo di una (peraltro solo presunta) inapplicabilità (...) dell’art. 70 del d.P.R. 1092/1973 (...)”.

Perciò, in ipotesi non ricorre veruna violazione del giudicato con riguardo alla domanda di aggravamento, formulata in via amministrativa il 19 settembre (o giugno) 2018 e disattesa, poiché non riscontrato, con Decreto del Ministero della difesa n. 22/1/M, del 10 maggio 2019. Ciò premesso, rileva il Collegio che nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è ammissibile in presenza di due precise e concorrenti condizioni: che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto e che, dall’altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio o di guerra o su questioni relative alla classifica, all’aggravamento di infermità o lesioni, all’accertamento di invalidità non dipendenti, alle quali è correlata l’idoneità al servizio militare con le caratteristiche presidianti tali condizioni, questioni tutte che il codice di giustizia contabile, all’art. 170, co.1, e la giurisprudenza contabile (*ex aliis*, per il principio in esse affermato, Corte dei conti, Sez. III d’app. 171/1997/A, Sezioni riunite 10/QM/2000, Sez. II d’app. 20/2004/A) qualificano “*di fatto*”. Sicché, trattandosi di giudizi di primo e unico grado su dette “*questioni*”, salvo l’annullamento della sentenza per vizi connessi alla motivazione, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111, co. 6 Cost.), come la mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico e la c.d. motivazione apparente (*ex aliis*, Cass. 5171/2023, 13248/2020, 3799/2019), l’operato del primo giudice deve massimamente ispirarsi alla ricerca della verità materiale, alla quale è funzionale il rito previdenziale accolto nel codice di giustizia contabile. In altri termini, oltre che nel caso di scuola della mancanza grafica, la

sentenza può essere censurata per motivazione apparente nei casi in cui il ragionamento nella stessa consacrato, teso all'accertamento di un fatto controverso (in specie, l'ascrivibilità dell'*artrosi tratto cervicale con protrusioni discali*) a categoria di pensione di cui alla Tab. A, se non per intervenuto aggravamento, a titolo di rivalutazione, categoria introdotta dall'appellante per la prima volta in appello), vada a impingere nel mancato esame di punti decisivi a tali fini, mentre detto vizio non è configurabile laddove si lamenti una contraddittorietà tra la motivazione e le prove acquisite agli atti, poiché in tale evenienza *“non si avrebbe un problema di omessa o apparente motivazione, ovvero di legittimità, ma un problema di valutazione delle prove acquisite e di accertamento dei fatti, e, perciò, di merito”* (Corte conti, Sez. II d'app. 440/2018). La motivazione, infatti, è contraddittoria, ma non apparente, con limitazioni gravatorie e di riflesso cognitorie del giudice d'appello, solo quando il giudice di merito rigetta la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta, non inammissibile, di prova o per non averla disposta d'ufficio, ricorrendone i presupposti (Cass. 2980/2023), mentre, in specie, risulta non solo richiesta dal militare e disposta dal giudice monocratico di prima cure una CTU, che ha attinto agli specialisti iscritti agli elenchi del Tribunale, ma la relazione finale, processata nel contraddittorio tecnico delle parti, nella valutazione fattane dal primo giudice, ha esposto in modo plausibile il quadro clinico diagnostico che rispettava la naturale evoluzione di *“un processo di spondilartrosi cervicale con aspetti clinico funzionali che risultavano compatibili e sostanzialmente invariati nel tempo”*. In breve, la motivazione della sentenza, che malgrado la sua (eccessiva, trattandosi sempre del giudice del fatto) sinteticità non ha aderito acriticamente al parere del CTU,

ha condiviso le argomentazioni tecniche del professionista, atteso che

“dall'anamnesi e dalla obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, attualmente è presente un modesto quadro clinico funzionale in assenza di deficit nervosi periferici clinicamente rilevabili”. Sicché, la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio di motivazione apparente, poiché non ha ommesso di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, imposto da un ben preciso obbligo di legge, costituzionalmente assistito (art. 111, co. 6 Cost.), ossia dagli artt. 5, co. 1, 39, co. 2, lett. d) c.g.c. e 17 co. 1 delle norme di attuazione (omologo processualcivilistico art. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. di att.), ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. Nell'ipotesi a giudizio non ricorre neppure il segnalato, in termini apodittici, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e che asseritamente presenterebbero una motivazione perplessa e obiettivamente incomprendibile (Cass. SS.UU. n. 8053/2014, 16958/2023). Difatti, i patroni del militare perseguono il vitalizio di 8^a categoria della *Tabella A*, surrettiziamente, attraverso una sorta di contrasto irriducibile della motivazione ovvero ricorrendo alla denuncia della motivazione perplessa e obiettivamente incomprendibile, cercando di giovare di un intreccio argomentativo privo di nitore giuridico. Invero, la relazione definitiva del CTU, datata 18 agosto 2022, nel rispondere al quesito formulato dal giudice monocratico, ha affermato che *“l'infermità artrosi tratto cervicale con protrusioni discali C3-C4, C4-C5 e C5-C6, sofferta dal sig. xx, non sia aggravata e sia ascrivibile alla categoria già di appartenenza”*. Da questo, l'appellante inferisce che con l'espressione *“<<categoria di appartenenza>> deve intendersi la 8^a categoria di pensione*

della Tab. A in quanto tale giudizio di ascrivibilità è stato formulato dalla CMO di Roma, con assegno rinnovabile per quattro anni, alla precedente visita col-
legiale del 30 dicembre 2004”. Sicché, l’effetto che “ne sarebbe dovuto deri-
vare è il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, se non per aggra-
vamento, certamente (...) a titolo di rivalutazione”, diversamente il perito si
sarebbe “limitato ad affermare che l’infermità non era classificabile”. Pertanto,
“il ricorso non poteva essere rigettato, sulla base della valutazione del CTU,
(...) ma si sarebbe dovuto accogliere, attribuendo il relativo trattamento pen-
sionistico”. Orbene, l’espressione “ascrivibile alla categoria di appartenenza”
va letta in stretta correlazione con il periodo precedente con il quale il CTU,
con motivazione non implausibile, condivisa dal primo giudice, ha affermato,
che “l’infermità artrosi tratto cervicale con protrusioni discali (...), sofferta dal
M.llo xx, non sia aggravata”. In sostanza, ha ritenuto che la patologia artro-
sica sia stata correttamente indennizzata nel 2004 con quattro annualità della
Tab. B, trattandosi di “processo morboso stabilizzato e non suscettibile di ri-
presa evolutiva”. Ciò è tanto più vero solo se si pensi che il giudice monocra-
tico del Lazio, già nella sent. n. 508/2018, aveva escluso, nel riconoscere “il
diritto di xx all’attribuzione dell’indennità una tantum della Tab. B dal 1°
luglio 2004 e per un quadriennio (...), un suo successivo diritto alla
pensione privilegiata o ad altro assegno rinnovabile (...)”, accertamento, tut-
tavia, lasciato impregiudicato dalla sent. n. 239/2019 della Sezione prima
d’appello, che, nell’affermare che “l’infermità artrosica è stata indennizzata
con la Tab. B in ragione della modesta entità della stessa (...)”, ha rigettato
“le censure dell’appellante, anche sotto il profilo di una (peraltro solo pre-
sunta) inapplicabilità (...) dell’art. 70 del d.P.R. 1092/1973”. Di talché,

*“ascrivibilità alla categoria di appartenenza” non significa riconducibilità dell'infermità al privilegio di 8^a categoria della Tabella A, in quanto striderebbe con le conclusioni della perizia che hanno escluso che l'infermità si sia aggravata, ma alla Tab. B per quattro annualità, di cui il militare ha integralmente fruito. Quanto poi al tema introdotto per la prima volta in appello dal luogotenente, ossia alla richiesta di rivalutazione dell'affezione artrosica a prescindere dal suo non constatato aggravamento, rileva il Collegio che il co. 3 dell'art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, “*considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere a una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata*”. In breve, il militare può chiedere la revisione e la rivalutazione del trattamento pensionistico privilegiato corrisposto; la revisione implica il sopravvenuto aggravamento dell'infermità e la lesione che hanno dato adito al trattamento pensionistico privilegiato; la rivalutazione, invece, presuppone l'esistenza di un'invalidità che, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere a una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. Perciò, fondamento della revisione è l'esistenza di un aggravamento; presupposto della rivalutazione è l'iscrizione a categoria della Tab. A superiore, considerata come sopravvenuto aggravamento. Giuridicamente le due fattispecie implicano presupposti diversi; però, pur avendo fondamento e natura giuridica diversi, hanno lo stesso regime giuridico e producono gli stessi effetti: miglioramento del trattamento pensionistico. Di conseguenza, il legislatore, rispetto agli effetti, considera la variazione di iscrizione a categoria come equivalente all'aggravamento; pertanto, nella pratica amministrativa e giudiziaria, si tende a non distinguere terminologicamente la revisione dalla rivalutazione. Vi è*

tuttavia che in specie la domanda formulata all'Amministrazione riguarda la revisione del trattamento per aggravamento, non la rivalutazione per ascrizione alla Tab. A superiore, circostanza, questa, motivo di ulteriore inammissibilità del gravame. Ciò nonostante, in specie manca il presupposto del beneficio rivalutativo perché il CTU non ha mai riconosciuto l'iscrizione dell'infermità artrosica tratto cervicale alla Categoria A, per avere confermato la sua riconducibilità alla Tab. B già fruita dal militare. Conclusivamente, l'appello per la parte afferente alla richiesta di migliore classifica e di aggravamento dell'affezione in diagnosi è da dichiarare inammissibile a mente dell'art. 170, co. 1 c.g.c., in quanto flettente questioni di fatto su cui la prima sentenza ha fornito comunque e pur nella sua (forse eccessiva) sinteticità una motivazione logica, contenente le argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito per formare il proprio convincimento, senza accedere a motivazione meramente assertiva o riferita complessivamente alla produzione in atti (Cass. 14762/2919, 22232/2016). In breve, la sentenza ha ritenuto di non doversi discostare dal parere, reso in contraddittorio tecnico (potendo le parti nominare un loro perito) dal Consulente tecnico d'ufficio, ritenuto completo ed esauriente per avere valutato anche in sede di anamnesi le condizioni ambientali lavorative del Luogotenente, ossia l'esposizione a condizioni climatiche tipiche della vita di mare (umidità, etc.) quale fattore eziologico rilevante nei confronti di chi abbia concretamente contratto una patologia artrosica, e l'intero quadro clinico (incluso il quadro di spondiloartrosi cervicale con lievi manifestazioni cliniche, accertato nel 1990, e quello riscontrato nel corso della visita alla CMO di Roma in data 30 dicembre 2004, di cui alle pagg. 7, 8, 10 e 11 della Relazione finale CTU), rispetto alle apodittiche enunciazioni

della parte in ordine alla circostanza che l'infermità *sub iudice* abbia caratteristiche a decorso ingravescente, senza tuttavia nulla provare. Difatti, per l'udienza di prime cure del 14 settembre 2022, il ricorrente ha depositato una memoria (datata 5 agosto precedente) in cui ha contestato l'esito della CTU poiché il professionista non avrebbe *“tenuto conto che (...) il militare (...) è andato incontro a fattori climatici ambientali quali perfrigerazioni e bruschi cambi di temperatura; non ha argomentato in merito alla valutazione dell'infermità cervicale, che alla data della v.c. del 30/12/2004, già venne valutata ascrivibile alla 8^ cgt Tab. A; infine, non si è considerato che l'infermità di cui si discute ha caratteristiche di decorso ingravescente”*. Rileva il Collegio che anche su questo crinale la prima sentenza sia da confermare. Invero, il giudice che ritiene di condividere le conclusioni del C.T.U. (come avvenuto in ipotesi), giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza. Se però le conclusioni del CTU siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della perizia d'ufficio. Tuttavia, in situazioni del genere la giurisprudenza di legittimità opera delle distinzioni e conferma che il giudice non è tenuto a prendere posizione ove, come in specie, si tratti di critiche e osservazioni del tutto generiche, indimostrate e che non si richiamano ad alcun elemento di prova. Di fatti, i rilievi di cui sopra, pur avanzati all'operato del CTU dopo la stesura della relazione definitiva (e prima del suo deposito), hanno ricevuto risposta espressa e puntuale nella stessa. Sicché, il primo giudice, che ha ritenuto di uniformarsi a questo parere tecnico, non si è affatto sottratto al dovere di esporre le ragioni per le quali ha

ritenuto infondati i medesimi rilievi (*ex multis*, Cass. 14638/2004, 10688/2008, 5704/2017, 8460/2020, 25671/2021). Sicché l'appello, per tale parte, è da dichiarare inammissibile e la sentenza da confermare.

[1.2] Il Collegio ritiene invece fondato, per i motivi a seguire, il terzo motivo di gravame impingente sulla misura della regolamentazione definitiva, tra le parti, del compenso liquidato al CTU. In breve, l'art. 23, commi 1 e 3 c.g.c. (l'omologo del c.p.c. è l'art. 61) prevedono che *“il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti”*, con incarico che *“può essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all'art. 13 delle disp. att. c.p.c. (...)”*. Perciò, quando nel corso della causa si deve affrontare un problema tecnico complesso, il giudice può nominare uno o più consulenti dotati di una particolare competenza, affinché lo assistano nel compimento di singoli atti o per tutto il processo. La CTU non è, tuttavia, un mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice stabilire se la stessa sia necessaria od opportuna, avendo il perito il compito di aiutare il giudice a valutare le prove fornite dalle parti venendo nominato quando per tale valutazione siano necessarie specifiche competenze tecniche che il giudice non possiede, fermo restando l'onere probatorio delle parti di cui all'art. 2697 c.c. (Corte dei conti, Sez. II d'app. n. 574/2012). Infatti, la richiesta della parte al giudice di disporre una CTU, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere disattesa nei casi in cui sia volta alla ricerca di prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare a carenze probatorie alle stesse imputabili, altrimenti si risolverebbe in un inammissibile mezzo istruttorio *ad esplorandum*, utilizzato dalla parte per esimersi, surrettiziamente, dall'onere della prova su di essa gravante.

Nella fattispecie di causa, il giudice monocratico di prime cure ha disposto la CTU richiesta dall'attore, malgrado questi nulla avesse allegato a comprova del migliore trattamento di privilegio. Invero, la deroga al limite del divieto di indagini esplorative, che si ha quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, non avrebbe dovuto valere in ipotesi poiché i fatti e le situazioni (aggravamento dell'affezione artrosica e sua riconducibilità a classifica vitalizia) oggetto di accertamento, essendo posti direttamente a fondamento della domanda, dovevano necessariamente essere provati dal militare (Cass. 28669/2013), circostanza questa non verificatasi. Ciò malgrado, a mente dell'art. 96 c.g.c. il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'udienza di discussione; perciò, ai sensi dell'art. 97 c.g.c. *“con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il giudice nomina il consulente (...), formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire davanti al giudice, a tal fine delegato, per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi dell'art. 193 c.p.c.”* (commi 1 e 2); il giudice con la stessa ordinanza *“assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'art. 154 c.p.c., per: a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso; (...); e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il C.T.U. dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse”* (comma 5 dell'art. 97 c.g.c.); infine, il comma 6 dispone che: *“il compenso complessivamente spettante al C.T.U. è liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente (giudice-monocratico) con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il collegio (il giudice monocratico) regola*

definitivamente il relativo onere". Occorre precisare che l'incarico conferito in prime cure al CTU, pur essendo stato sollecitato da parte attrice, rientra nell'ambito di una pubblica funzione svolta dall'ausiliare. Infatti, alla stregua del costante e consolidato orientamento della Corte di legittimità, il mandato conferito al perito d'ufficio ha natura neutrale, poiché l'accertamento a esso demandato è diretto a far conoscere valutazioni, di cui il giudice può giovare per la risoluzione della controversia e che solo un esperto può fornire grazie al patrimonio esperienziale e culturale di cui dispone, assumendosene le connesse responsabilità, anche di rilevanza penale, attraverso la formulazione del giuramento; sicché, attesa la finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti (Cass. 20250/2016, 9813/2015, 22122/2009). Per questa ragione le spese della consulenza, in via di principio, non possono che gravare su tutte le parti, indistintamente. Di talché, il regime sull'onere delle spese sostenute dal CTU per l'espletamento dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento prescinde sia dalla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse, che deve avvenire sulla base del principio della soccombenza. Il che significa che, nei rapporti perito-parti, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso grava su tutte le parti del giudizio, e in solido tra loro (Cass. 6199/1996). A tale stregua, al consulente d'ufficio non è opponibile la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale aveva esercitato la sua funzione, perché il principio della soccombenza attiene soltanto

al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare; le parti di quel giudizio sono obbligate, in solido, nei confronti dell'ausiliare al pagamento del suo compenso; per ottenere detto pagamento, l'ausiliare può anche adire il giudice civile con una domanda autonoma e indipendente dal processo in cui ha espletato l'incarico (Cons. di Stato n. 2842/2012). Perciò, paga il compenso del CTU anche chi ha vinto la causa, salvo rivalsa nel caso di condanna alle spese (Cass. 20314/2006, n. 23586/2008). Orbene, la liquidazione del compenso del CTU è disciplinata dagli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico delle spese di giustizia), che determinano i criteri generali di liquidazione, e dal D.M. del 30 maggio 2002, che fissa la misura degli onorari. Tale liquidazione, come previsto anche all'art. 97, co. 6 c.g.c., va fatta con decreto motivato e provvisoriamente esecutivo ex art. 168 del d.P.R. n. 115/2002. Del tutto articolata è poi la modalità di liquidazione del compenso, atteso che a mente dell'art. 49, co. 2 d.P.R. 115/2002, per alcune consulenze gli onorari sono fissi, essendo predeterminata in modo rigido la misura del compenso; per altre consulenze, gli onorari sono variabili tra un minimo e un massimo previsto dalla norma, con riferimento a due valori monetari indicati, ovvero a due percentuali del valore di stima effettuato, spettando poi al giudice, sulla base della difficoltà, completezza e pregio dell'attività (così come sancito dall'art. 51, co. 1 del d.P.R. n. 115/2002) optare per la concreta indicazione del compenso. Dappoi, per tutte le consulenze per le quali non è previsto un diverso criterio di calcolo, vige invece il criterio residuale degli onorari a tempo, che prevede il pagamento per unità di tempo: le vacanze. Nel caso di onorari fissi e variabili, gli stessi attengono anche alla stesura della relazione, all'esame degli atti, alla partecipazione alle udienze e a ogni altra

attività necessaria all'espletamento dell'incarico (art. 29 DM 30 maggio 2002 e in ragione dell'onnicomprendività del compenso). Da ultimo, gli onorari possono essere aumentati per le prestazioni eccezionali o diminuiti in caso di ritardo nel deposito dell'elaborato. Considerati gli aspetti sostanziali del ruolo del consulente del giudice è utile comprendere a chi spetta farsi carico del compenso che il giudice in corso di causa (e sovente per via di acconto già al giuramento) liquida in favore del tecnico incaricato. Nell'ipotesi a giudizio, il giudice monocratico per il Lazio, con ordinanza n. 3/2022, ha disposto la CTU, nominato il perito e formulato il quesito; alla pubblica udienza (trattata in videoconferenza) del 9 marzo 2022, di giuramento del perito, il giudice su richiesta del tecnico *“(ha) liquida(to) al CTU dott. Cianfanelli, a titolo di compenso, la somma di € 600,00 (euro seicento) oltre agli oneri di legge, ponendola provvisoriamente a carico della parte ricorrente”*. L'errata modalità della sua liquidazione, effettuata con verbale di udienza esecutivo e non con decreto, non ha inficiato la relativa procedura né ha fatto venir meno le spettanze delle spese fisse e degli onorari in favore del CTU, anche perché l'attività del consulente, come dianzi evidenziato, è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (Cass. 1023/2013, 23522/2014), sicché il compenso liquidato nel richiamato verbale deve intendersi posto a carico solidalmente di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza (Cass. 1183/2012). Tuttavia, l'espressione letterale *“liquida, a titolo di compenso, la somma di € 600,00, oltre oneri di legge (...)”*, lascia intendere che non si tratta di un mero acconto (c.d. fondo-spese) ma dell'intera somma a saldo, in ragione della circostanza che il DM 30 maggio 2002, all'art. 10, prevede che per la *“perizia o la consulenza*

tecnica in materia di accertamento (...) di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e di ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05", con possibilità, debitamente motivata, per il giudice di aumentarne l'importo sino al doppio "per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà". Il Giudice monocratico che ha disposto la CTU, poi mutato nella fase definitiva del giudizio, ha liquidato, perciò, il compenso dell'ausiliare con riferimento all'accertamento richiesto, tenendo conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione da fornire e poi resa, così esercitando un potere discrezionale mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione, congruamente motivato (Cass. n. 7632/2006, n. 18356/2009). Il giudice monocratico subentrato nella fase definitiva del giudizio, con impropria procedura, non essendo stato rinvenuto alcun decreto all'interno del fascicolo processuale, ha condannato xx al pagamento dell'onorario del CTU, liquidato in € 2.500,00, oltre agli accessori, richiamando l'art. 2 del DM 30 maggio 2002, applicabile tuttavia alle perizie e consulenze *"in materia amministrativa, contabile e fiscale"*, e riportando letteralmente il contenuto del co. 1 dell'art. 51 del d.P.R. n. 115/2002, statuente che il giudice, nel determinare gli onorari variabili deve tener conto *"delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione"*, circostanze che, pur richiamate letteralmente, non risultano apprezzate in sentenza. Ora, si è chiarito che nel processo contabile (non diversamente da quanto accade in quello civile), allorquando venga disposta una consulenza tecnica, il giudice individua con decreto la parte che deve anticipare le spese. Al termine dell'incarico, con altro decreto motivato, comunicato alle parti e al

C.T.U., suscettibile di autonoma impugnazione, il giudice liquida le spese di consulenza. Tanto il provvedimento con cui si accorda al CTU un'anticipazione (c.d. fondo-spesa), quanto il decreto di liquidazione definitiva delle spese di consulenza, non hanno nulla a che vedere con il provvedimento di cui all'art. 31 c.g.c. (artt. 91, 92 c.p.c.), avendo l'unico scopo di consentire al perito d'ufficio di disporre di un titolo esecutivo nei confronti delle parti e di individuare, nel rapporto interno, chi debba farsene provvisoriamente carico. Ciò in quanto il principio della soccombenza opera solo nei rapporti tra le parti e non nei confronti dell'ausiliare (*ex aliis*, Cass. n. 25817/2017, n. 10804/2020). Da questo discendono, tuttavia, due corollari: il primo è che la liquidazione delle spese del C.T.U. va fatta con decreto motivato e non con il provvedimento che definisce il giudizio; il secondo è che, quale che sia il modo in cui il giudice, nel decreto di liquidazione delle spese, abbia ripartito le spese tra le parti, la sentenza conclusiva del giudizio dovrà, sempre e comunque, provvedere *ex novo* a regolare tra le parti le spese di consulenza, vuoi addossandole al soccombente, vuoi, ricorrendone i presupposti, compensandole. In specie, fermo restando il primo decreto di liquidazione per € 600,00, oltre agli oneri accessori, manca agli atti, al termine dell'incarico, l'atto decreto (da comunicare alle parti e al CTU) con il quale il giudice avrebbe dovuto liquidare i compensi a saldo della consulenza. Perciò, il giudice avrebbe dovuto solamente provvedere a regolare definitivamente, tra le parti, le spese di consulenza, nell'importo in precedenza liquidato in € 600,00 oltre agli accessori, addossandole al soccombente o compensandole. In buona sostanza, come chiarito dalla Corte di legittimità (Cass. 23522/2014), il compenso del CTU è posto a carico di entrambe le parti se la causa finisce con

la compensazione delle spese; a carico della sola parte soccombente, se la sentenza definisce il giudizio modificando espressamente la statuizione sulle spese contenuta nel decreto di liquidazione del compenso del CTU; a carico di entrambe le parti, con diritto di rivalsa della parte vincitrice su quella soccombente, se la sentenza definisce il giudizio condannando il soccombente al pagamento delle spese senza però modificare il decreto di liquidazione del compenso del CTU. In specie, essendo la parte soccombente coincidente con quella a carico, della quale le spese sono state poste in sede di processo verbale del 9 marzo 2022, il Collegio conferma la statuizione della prima sentenza relativamente al soggetto onerato del compenso al CTU, ossia il sig. xx, ma, in riforma della stessa, lo determina nell'importo di € 600,00, oltre agli oneri accessori, non avendo la sentenza nulla disposto sulle spese di lite. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia del grado, stante la loro sostanziale gratuità. Per quelle di lite, attesa la parziale soccombenza dell'appellante, ne dispone l'integrale compensazione tra le parti a mente dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello iscritto al n. **60.326/R.G.**, in punto di regolamentazione delle spese di consulenza, e, per l'effetto, in riforma della sent. n. 616/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, pone a carico del sig. xx gli oneri della CTU nella misura di € 600,00, oltre agli accessori. Dichiara inammissibile e, comunque, rigetta il gravame per il resto. Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado.

	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica	
	udienza del 14 febbraio 2024.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	(Dott. Giovanni Comite)	(Dott.ssa Giuseppina Maio)
	<i>"F.to digitalmente"</i>	<i>"F.to digitalmente"</i>
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e	
	dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-	
	ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3,	
	di detto art. 52, nei riguardi della parte privata	
		Il Presidente
		(Dott.ssa Giuseppina Maio)
		<i>"F.to digitalmente"</i>
	Depositata in Segreteria il 27/02/2024	
	Il Dirigente	
	<i>"F.to digitalmente"</i>	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi della parte privata.	
	Roma, lì 27/02/2024	
	Il Dirigente	
	<i>"F.to digitalmente"</i>	
	Pag. 25 a 25	